



CITTA' DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

Piazza Cavour, 3 - 27025 GAMBOLO'

Tel. 0381/937211 - Fax 0381/939502 www.comune.gambolo.pv.it

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 - N. 16145



PIANO DEI SERVIZI

Adottato con Delibera Consiglio Comunale n. 35 del 29/11/2006
Approvato con Delibera Consiglio Comunale N. 24 del 10/05/2007

NORME DI ATTUAZIONE



IL SINDACO
Dott. Francesco MARINONE

Progetto Ufficio Tecnico Comunale

Arch. F. Zorzoli

Arch. G. Coggiola

Arch. G. Collivasone



INDICE

Cronologia strumenti di pianificazione comunali	pag. 4
ART. 1 – CRITERI GENERALI ATTUATIVI	pag. 5
ART. 2 – GENERALITA' – DEFINIZIONI	pag.6
Art. 2.1 – Generalità	pag. 6
Art. 2.2 – Generalità	pag. 6
Art. 2.3 – Generalità	pag. 6
Art. 2.4 – Ambito di intervento	pag. 6
Art. 2.5 – Servizi pubblico o di interesse pubblico	pag. 6
ART. 3 – PEREQUAZIONE URBANISTICA	pag. 7
ART. 4 – TRACCIATI VIARI	pag.8
Art. 4.1 –Viabilità	pag. 8
Art. 4.2 – Marciapiedi – piste ciclabili	pag. 8
Art. 4.3 – Parcheggio pubblico	pag. 8
Art. 4.4 – Incidenza e costi delle urbanizzazioni	pag. 10
ART. 5 – RETE INFRASTRUTTURALE	pag.10
Art. 5.1 – Fognatura e scarichi	pag. 10
ART. 6 – AREE PER SERVIZI	pag. 12
Art. 6.1 – Zona per attrezzature religiose	pag. 12
Art. 6.2 – Zona per parcheggio pubblico	pag. 12
Art. 6.3 – Zone per servizi di interesse collettivo	pag. 13
Art. 6.4 – Zone per attrezzature cimiteriali	pag. 13
Art. 6.5 – Zone per attrezzature tecniche	pag. 14
ART. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI	pag 15
Art. 7.1 – Fasce di rispetto acque destinate al consumo umano (pozzi acquedotto)	pag. 15
Art. 7.2 – Impatto ambientale	pag. 16
Art. 7.3 – Inquinamento – scarichi liquidi	pag. 16
Art. 7.4 – Cabine di trasformazione dell'energia elettrica	pag. 16
Art. 7.5 – Acque pubbliche	pag. 17
Art. 7.6 – Fattibilità geologica delle azioni di piano	pag. 17
Art. 7.7 – Piano per l'assetto idrogeologico autorità di bacino	pag. 17
Art. 7.8 – Adeguamento della disciplina urbanistica ed edilizia	pag. 18
Art. 7.9 – Validità ed efficacia del Piano dei Servizi	pag. 18
Art. 7.10 – Salvaguardia	pag. 18

**ELABORATI A CORREDO DEL PIANO DEI SERVIZI**

- Elaborati grafici :

PdS 1A	DOTAZIONE SERVIZI ESISTENTI – Frazione Molino d'Isella -	scala 1: 2.000
PdS 1B	DOTAZIONE SERVIZI ESISTENTI – Frazione Belceda -	scala 1: 2.000
PdS 1C	DOTAZIONE SERVIZI ESISTENTI – Frazione Stradella -	scala 1: 2.000
PdS 1D	DOTAZIONE SERVIZI ESISTENTI –Gambolo' capoluogo -	scala 1: 2.000
PdS 1E	DOTAZIONE SERVIZI ESISTENTI – Frazione Cason Peri -	scala 1: 2.000
PdS 1F	DOTAZIONE SERVIZI ESISTENTI – Frazione Garbana -	scala 1: 2.000
PdS 1G	DOTAZIONE SERVIZI ESISTENTI – Frazione Remondò -	scala 1: 2.000
PdS 2A	PREVISIONE COMPLESSIVA SERVIZI– Frazione Molino d'Isella -	scala 1: 2.000
PdS 2B	PREVISIONE COMPLESSIVA SERVIZI – Frazione Belceda -	scala 1: 2.000
PdS 2C	PREVISIONE COMPLESSIVA SERVIZI – Frazione Stradella -	scala 1: 2.000
PdS 2D	PREVISIONE COMPLESSIVA SERVIZI –Gambolo' capoluogo -	scala 1: 2.000
PdS 2E	PREVISIONE COMPLESSIVA SERVIZI – Frazione Cason Peri -	scala 1: 2.000
PdS 2F	PREVISIONE COMPLESSIVA SERVIZI – Frazione Garbana -	scala 1: 2.000
PdS 2G	PREVISIONE COMPLESSIVA SERVIZI – Frazione Remondò -	scala 1: 2.000
PdS 3A	PIANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO– Frazione Molino d'Isella -	scala 1: 2.000
PdS 3B	PIANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – Frazione Belceda -	scala 1: 2.000
PdS 3C	PIANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – Frazione Stradella -	scala 1: 2.000
PdS 3D	PIANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO –Gambolo' capoluogo -	scala 1: 2.000
PdS 3E	PIANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – Frazione Cason Peri -	scala 1: 2.000
PdS 3F	PIANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – Frazione Garbana -	scala 1: 2.000
PdS 3G	PIANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – Frazione Remondò -	scala 1: 2.000
PdS4	SCHEMATIZZAZIONE INTERVENTI VIABILISTICI DI COMPETENZA PUBBLICA E PRIVATA	scala 1: 2.000

- Relazione descrittiva

- Tabelle riepilogative sulla dotazione dei servizi esistenti

- Norme di Attuazione



CRONOLOGIA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALI

PIANO DI FABBRICAZIONE CON ANNESSO REGOLAMENTO EDILIZIO: Delibera n. 13 di C.C. del 03/04/1971 ricevuto dalla prefettura il 08/06/1971 - non risultano estremi approvazione

PRIMO PIANO REGOLATORE COMUNALE: adottato con Delibera n. 8 del 20/03/1979 e n. 39 del 02/05/1979, approvato con Delibera di G.R. n°7499 del 19/05/1981) vistata dal Commissariato del Governo decreto N° 7265/8236 il 10/06/1981

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO: Delibera di C.C. n. 52 del 25/07/1981 e n. 5 del 17/02/1982; nota approvazione della Regione Lombardia N. 17092 del 15/07/1982

REVISIONE GENERALE DEL P.R.G. ANNO 1987: adottato con Delibera di C.C. n. 66 del 22/07/1987; controdedotto con Delibera n.136 del 06/04/1988

RIADOZIONE P.R.G. 1992:

Adottato con Delibera di C.C. n. 30 del 09/06/1992; controdedotto con Delibera n. 83 del 23/12/1992

APPROVAZIONE DEFINITIVA P.R.G VIGENTE: Delibera di Giunta Regionale n. 36428 del 18/05/1993

(dotazione standards 34 .mq/abit..)

PIANO EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE L.167: approvazione definitiva Delibera di G.C. n. 317 del 04/06/1993

REVOCA PIANO EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE: Delibera n. 32 del 22/05/1997

VARIANTE PRG AI SENSI DELLA L.R. 23/97

ADOZIONE: Delibera C.C. n. 56 del 30/07/1998

APPROVAZIONE DEFINITIVA: Delibera C.C. n. 74 del 19/10/1998 PUBBLICATO SUL BURL IN DATA 25/11/1998

VARIANTE PRG

ADOZIONE VARIANTE: Delibera C.C. n. 75 del 19/10/1998

CONTRODEDUZIONI: Delibera C.C. n. 78 del 30/11/1999

OSSERVAZIONI REGIONALI : Delibera G.R. n. 7/1207 del 08/09/2000

RIADOZIONE DELLA VARIANTE – con accoglimento delle disposizioni regionali - : Delibera C.C. n. 48 del 29/11/00 (standard mq. /ab 32,52)

APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE : Delibera C. C. N. 18 del 20/06/2001

APPROVAZIONE DEFINITIVA : Delibera Giunta regionale N. 7/8068 del 15/02/2002 pubblicata sul BURL del 27/02/2002

VARIANTE AI P.R.G. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n. 23/97 :

ADOZIONE : Delibera C.C. n. 55 del 11/12/2003

PUBBLICAZIONE Albo dal 13/01/04 al 12/03/04

CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA : delibera C.C. N. 18 del 20/05/04 (standard mq/abit 31,68)

PUBBLICAZIONE BURL del 15/09/2004

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ai sensi della LEGGE REGIONALE .R. n. 12/05 :

ADOZIONE : Delibera C.C. n. 35 del 29/11/2006 (standard pari a 28 mq/abit per Volume = 190 mc/abit)

PUBBLICAZIONE Albo dal 13/12/2006 al 10/02/2007

CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA : delibera C.C. N. 24 del 10/05/2007 (standard pari a 28 mq/abit per Volume = 190 mc/abit)

PUBBLICAZIONE BURL del _____

COORDINATE GEOGRAFICHE del capoluogo comunale:

LONGITUDINE NORD 45° 15' 30"

LATITUDINE EST 8° 52' 00"

SUPERFICIE TERRITORIO COMUNALE : Kmq. 51,53

Abitanti al 08/06/2006 n. 9447

Zona sismica 4

Zona climatica E gradi giorno 2619



ART. 1 CRITERI GENERALI ATTUATIVI

La presente normativa di disciplina attuativa relativa al Piano dei Servizi riguarda interventi relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche o di uso pubblico sia sul tessuto urbano consolidato, che sulle aree di trasformazione. Tali ambiti sono graficamente evidenziati nelle tavole PDS2, che individuano le aree in previsione destinate a servizi in genere.

Ai sensi dell'art 9 della L.R. n. 12/2005, le previsioni contenute nel Piano dei Servizi, concernenti le aree necessarie alla realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei Servizi hanno la durata di **cinque anni**, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. I vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non venga inserito, a cura dell'Amministrazione Comunale, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E' comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta Comunale espliciti con proprio atto, la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione che disciplini le modalità attuative e gestionali.

Non configurano, al contrario, vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza, le previsioni del Piano dei Servizi che demandano al proprietario dell'area la realizzazione diretta di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplano la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.



ART. 2 GENERALITA' - DEFINIZIONI -

GENERALITA'

ART. 2.1 Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale vigente, la disciplina urbanistica si applica sul territorio comunale secondo le disposizioni della presente normativa. Per quanto attiene le aree esterne al perimetro di iniziativa comunale, si rimanda alle norme del Piano territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino e del Parco Naturale nonché del PTCP della Provincia di Pavia.

I progetti e/o gli interventi, qualora ricadenti in siti SIC e ZPS e /o posti in prossimità degli stessi, dovranno concordare con il Parco del Ticino l'eventuale redazione di studi per la Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa Vigente

ART. 2.2 Ogni intervento sul territorio e sugli edifici dovrà tendere all'adeguamento alle previsioni del Piano di Governo del Territorio.

ART. 2.3 I poteri di deroga alle presenti norme potranno essere esercitati nel caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 12/2005.

DEFINIZIONI

Per quanto riguarda le " definizioni, le altezze, le distanze e gli indici, gli interventi e le opere edili complementari e le modalità di intervento", si rimanda alle Norme di Attuazione del Piano delle Regole per gli interventi nel tessuto urbano consolidato e ai Criteri di Intervento del Documento di Piano per gli ambiti di trasformazione.

ART. 2.4 AMBITO DI INTERVENTO

All'interno del tessuto urbano consolidato, ogni attività urbanistica ed edilizia va riferita all' **'UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO**, intesa come porzione di sedime che risulta censita come unico numero di mappa oppure unica proprietà costituita da lotti contigui, alla data di adozione del presente strumento (29/11/2006) Ogni progettazione dovrà riferirsi alla unità minima di intervento ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, tenuto conto di eventuali servitù o limiti di carattere generale gravanti sulla proprietà.

La progettazione dovrà riferirsi alla unità minima di intervento ai fini della assunzione di adeguati impegni per la ristrutturazione degli edifici nel centro storico, per l'adeguamento tipologico e per impegni di asservimento di aree all'uso pubblico.

Quanto attiene i Piani urbanistici attuativi già approvati e con stipula della Convenzione già avvenuta alla data di adozione del presente Piano di Governo del Territorio, i loro contenuti rimangono a tutti gli effetti in vigore e sono prevalenti rispetto al PGT stesso. Saranno consentite varianti con modifiche dei parametri urbanistici esclusivamente per interventi di edilizia Convenzionata (art. 8.6).

Nelle Zone di Trasformazione ogni attività edilizia va riferita al **COMPARTO EDIFICATORIO**, ai fini del calcolo della volumetria ammissibile, tenuto conto di eventuali servitù o limiti di carattere generale gravanti sulla proprietà e ai fini della assunzione di adeguati impegni attuativi.

ART. 2.5 Sono **SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO** i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature anche private di uso pubblico o di interesse generale regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso e che assicurano lo svolgimento delle attività a cui sono destinati a favore della popolazione.



ART. 3 PEREQUAZIONE URBANISTICA -

La perequazione urbanistica è uno strumento FACOLTATIVO di gestione del piano ed è incentrata sul principio di una equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del Comune.

L'ispirazione perequativa nel progetto del piano urbanistico si fonda sulla opportunità riconosciuta dall'Amministrazione Comunale, titolare delle responsabilità connesse alla disciplina di tutela ed uso del suolo, di promuovere iniziative e regole qualificanti tese a valorizzare la qualità del tessuto urbano ed ispirate alla ricerca di equità, efficacia, partecipazione e coinvolgimento, cooperazione compiuta tra pubblico e privato: si introduce lo strumento della amministrazione per accordi anziché per provvedimenti (urbanistica consensuale).

Le regole perequative, sollecitando le responsabilità pubbliche e private, ricercano equità nella definizione di politiche edilizie e di politiche fondiarie, correlando le stesse alle politiche ambientali, ed a politiche volte a specificare la <forma urbis>, operando attraverso specifiche strumentazioni.

La pratica urbanistica ispirata all'equità deve ritenersi prioritaria condizione nel promuovere il dialogo tra il governo comunale e le parti sociali, indirizzando il pluralismo del contemporaneo su criteri verificabili, e contribuendo in tal maniera a consolidare il senso di comunione, di appartenenza, di cooperazione, di identità culturale, di valore della comunità e delle radici sociali della produzione.

Con la perequazione urbanistica, si ricerca, in sintesi:

- a) l'applicazione del principio di giustizia redistributiva alla pianificazione attuativa, al fine di evitare discriminazioni tra proprietà;
- b) la marginalizzazione dell'istituto espropriativo a favore del consenso,
- c) la copertura del fabbisogno di opere pubbliche e servizi, futuri o pregressi;
- d) il superamento della rigidità funzionale delle zone urbanistiche;
- e) la realizzazione a carico dell'operatore delle opere di urbanizzazione e dei servizi di pertinenza;
- f) la flessibilità delle prescrizioni urbanistiche e la loro attuazione attraverso una urbanistica relazionale, la cui attuazione si basa fondamentalmente sulla relazione contrattuale, dove l'Amministrazione può svolgere anche un ruolo di sola terziarietà rispetto alla realizzazione di scelte pianificatorie;
- g) la possibilità di compensazioni, in caso di vincoli, in luogo dell'esproprio.

Il ricorso all'istituto delle perequazione rappresenta uno strumento di attuazione, e quindi attua e non deroga l'istituto della zonizzazione. Pertanto il ricorso alla perequazione è facoltativo e non obbligatorio, ed applicabile all'ambito territoriale di trasformazione urbanistica coincidente con la perimetrazione delle aree soggette a piano attuativo.

Il principio della perequazione si applica, nelle zone di trasformazione, all'interno del singolo comparto di attuazione ed è ottenuto applicando lo stesso indice edificatorio all'intera area inclusa nella perimetrazione che lo definisce fisicamente, indipendentemente dalla destinazione d'uso da realizzarsi; le volumetrie consentite in applicazione di tale indice saranno poi realizzate sulle aree effettivamente edificabili e definite in sede di pianificazione attuativa.



ART. 4 TRACCIATI VIARI

ART. 4.1 VIABILITA'

Nel Documento di Piano sono delineati i tracciati viari principali, sia per il capoluogo che per le frazioni, di interesse sia locale che sovracomunale.

In generale il calibro delle strade individuate nella tavola PdS 4 con il colore viola e rosso non sarà inferiore a ml. 10,50 complessivi, comprensivi di marciapiedi posti su un lato, della larghezza di ml. 1,50 e posti auto con profondità di ml. 2,50

Dovranno essere posti a dimora alberi di alto fusto, nella misura di una ogni 4 parcheggi in modo da creare viali alberati, tra le specie elencate di seguito: salice bianco, pioppo nero, ontano, olmo, ciliegio, acero, melo, pero, biancospino, tiglio, corniolo, ligustro, frassino, noce, platano, ippocastano, sambuco, canfora.

La tavola di dettaglio PdS 4 indica inoltre la rete viaria ritenuta irrinunciabile per l'attuazione delle previsioni di espansione e le relative competenze di esecuzione (pubblica o privata).

Il posizionamento e l'andamento dei tracciati viari non sono vincolanti, in quanto saranno definiti nel dettaglio, in sede di pianificazione attuativa o di progettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le ulteriori strade di penetrazione, realizzate all'interno dei comparti attuativi, potranno essere cedute all'Amministrazione Comunale, salvo valutazioni di opportunità, solo se di calibro non inferiore a mt. 8,00 e se realizzate secondo le disposizioni tecniche previste dalle Normative in materia.

La viabilità generale interna, quando ad uso privato, sarà prevista di calibro non inferiore a 5,00 ml.

Nel caso si prevedano strade interne a fondo cieco, queste dovranno dotate di idonee rotatorie (pipe) di ritorno, con diametro minimo misurato sull'asse di mezzzeria della strada di ml. 20,00.

Relativamente agli aspetti viabilistici si precisa quanto segue:

- fuori dall'attuale perimetro di centro abitato saranno consentiti collegamenti con la viabilità provinciale, solo attraverso accessi coordinati da strade locali o di arroccamento, a loro volta connesse alla viabilità provinciale mediante intersezioni che consentono la sola svolta a destra oppure con intersezioni a rotatoria, posizionate ad un'adeguata distanza tra loro (generalmente non inferiore a mt. 1000);
- all'interno del centro abitato, ove possibile, le nuove strade di lottizzazione o i nuovi accessi, dovranno essere indirizzati verso le intersezioni esistenti, che dovranno essere opportunamente adeguate;
- prima dell'esecuzione dei lavori, che interessano la viabilità provinciale, dovrà essere presentata, all'Amministrazione Provinciale, formale richiesta di Concessione corredata da progetto esecutivo. In questa fase verranno indicate eventuali prescrizioni, relativamente alle geometrie ed alle caratteristiche tecniche degli interventi.

Gli interventi collocati lungo la viabilità di interesse paesistico dovranno rispettare le indicazioni contenute nell'art. 33 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Provinciale.

ART. 4.2 MARCIAPIEDI - PISTE CICLABILI -

Ogni percorso viabile di nuova progettazione dovrà essere dotato di marciapiedi. Nel centro storico tali marciapiedi dovranno essere realizzati con cubetti ed alzatine di porfido.

In attuazione della L.R. n. 65 del 27/11/1989 l'Amministrazione predisporrà un piano particolareggiato per la realizzazione di piste ciclabili ove saranno individuati i tracciati più idonei.

ART. 4.3 PARCHEGGIO PUBBLICO -

Sono le aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici indicati nelle planimetrie del Piano dei Servizi, nei piani preventivi, o recuperati nella progettazione attuativa come quota parametrica dovuta per la destinazione specifica realizzata

Le quantità indicate come parametro o come azzonamento sono da considerarsi come dotazioni minime di parcheggio obbligatorie, indetraibili e inderogabili; dovranno comunque essere rispettate le normative specifiche di settore in funzione della destinazione dell'intervento.

Le superfici destinate a parcheggio non sono monetizzabili.



Negli ambiti soggetti ad intervento diretto, la cessione o l'Asservimento all'uso pubblico, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, della quota di parcheggio pubblico è DOVUTA nel caso di realizzazione di nuove costruzione (solo per gli interventi residenziali per volumetria uguale o superiore a 1000 mc di volume utile realizzato avente come riferimento l'Unità minima di Intervento) con esclusione degli ampliamenti, secondo le quote parametriche previste per i parcheggi pubblici. Nel caso di impossibilità di cessione la quota dovuta potrà essere monetizzata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

I parcheggi pubblici generici debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana. Sono aree o costruzioni adibite al parcheggio di veicoli, la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della Strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili).

I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica o destinati ad essere cedute all'Ente pubblico, nel rispetto delle singole norme di zona o previsti in sede di Piano Attuativo, dal richiedente; le suddette aree devono essere sistemate a cura e spese del richiedente stesso e la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere affidate a soggetti privati.

I parcheggi pubblici dovranno essere distribuiti uniformemente lungo gli assi stradali principali e secondari e quota parte potrà essere reperita a margine ed in aggiunta alla viabilità interna negli ambiti soggetti ad intervento preventivo.

Ogni INTERVENTO INDIRECTO dovrà in ogni caso prevedere una dotazione minima di aree attrezzate per parcheggio pubblico o di uso pubblico secondo le seguenti quote parametriche:

per le destinazioni d'uso residenziali: 5 mq ogni 100 mc. di Volume (V),

per le destinazioni d'uso produttive /artigianali: 10 mq. ogni 100 mq. di Superficie Lorda di Pavimento,

per le destinazioni d'uso terziarie e alberghiere: 50 mq. ogni 100 mq. di Superficie Coperta,

per le destinazioni d'uso commerciali: 100 mq. ogni 100 mq di Superficie Coperta.

Nell'ambito degli interventi urbanistici preventivi, una porzione dei parcheggi pubblici previsti potrà essere realizzata anche all'esterno del comparto di attuazione, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, fermo restando il reperimento all'interno del comparto della quota minima prevista dalle Norme di Attuazione in base alla destinazione d'uso dell'area interessata.

Negli elaborati di progetto devono essere graficamente individuate le aree destinate a parcheggio, gli spazi riservati a ciascuna autovettura e quelli di accesso e di manovra, rispettando le dimensioni minime di mt. 2,50 x 5,00 per ogni posto auto. La progettazione dei parcheggi pubblici è parte integrante degli elaborati di progetto, sia per l'intervento diretto che indiretto.

Le aree destinate a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati o fuori terra, anche multipiano, secondo le quantità di edificazione ammesse per i singoli ambiti di intervento.

I parcheggi pubblici o ad uso pubblico, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre alberati, nella misura di 1 albero di alto fusto ogni 4 parcheggi.

Per tutti i parcheggi di nuova realizzazione, in qualunque zona ricadano ed a qualunque categoria appartengano agli effetti del presente articolo, è prescritto l'impiego di tecniche e materiali di pavimentazione che garantiscano la massima permeabilità del suolo ed un efficace drenaggio superficiale delle aree interessate, oltre ai predetti interventi di piantumazione.

Per tutte le zone soggette ad intervento preventivo dovrà essere prevista una zona per il posizionamento di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, il cui progetto dovrà essere redatto in conformità a quanto stabilito dall'ente gestore del servizio e con superficie pari a 1 mq. ogni 500 mq. di superficie territoriale (St).

ART. 4.4 INCIDENZA E COSTO DELLE URBANIZZAZIONI -

Secondo il principio della sostenibilità economica, i costi delle urbanizzazioni primarie individuate nel Piano dei Servizi, saranno ripartiti in relazione alle relative competenze.



Per le opere di competenza pubblica l'equilibrio dei costi sarà garantito, in parte con i finanziamenti pubblici e in parte dagli oneri di urbanizzazione che verranno rideterminati periodicamente dalla Giunta comunale in relazione ai costi reali delle urbanizzazioni e all'effettivo stato di attuazione.

Nell'ambito dell'Iniziativa privata, l'Amministrazione Comunale potrà valutare la consequenzialità logica degli interventi attuativi in relazione alle opere di urbanizzazione esistenti e previste e determinare possibili congruaggi dei costi con gli operatori privati.

ART. 5 RETE INFRASTRUTTURALE

Per le modalità di esecuzione delle opere si fa riferimento alle specifiche norme dei regolamenti comunali in materia di acquedotto e fognatura, verde, igiene, decoro ambientale, nonché nazionali e regionali per l'impiantistica (energia elettrica, gas, telefonia, illuminazione, antincendio, ecc.). Gli operatori provvederanno a concordare con i responsabili dei vari enti le modalità esecutive degli impianti e dei materiali richiesti ed eseguiranno gli stessi secondo quanto stabilito dagli enti gestori delle reti tecnologiche.

Gli operatori si impegneranno a provvedere ad eventuali adeguamenti delle reti tecnologiche comunali (acquedotto, fognatura, ecc...) qualora quelle esistenti non fossero adeguate a sopportare l'incremento di carico determinato dalla nuova edificazione.

Gli operatori si impegneranno a concordare preventivamente il tracciato ed il progetto della rete dell'acquedotto con l'A.S.M. Vigevano – Concessionaria del Servizio ed eseguito secondo quanto previsto dalla stessa.

La progettazione di tratti della rete fognaria dovrà tener conto delle indicazioni contenute negli studi dell'Est Sesia relativamente alla situazione esistente e alle criticità individuate.

ART. 5.1 FOGNATURA E SCARICHI -

I nuovi insediamenti produttivi, commerciali, ecc. in cui si possa ipotizzare la presenza di vaste superfici impermeabili (quali parcheggi o pavimentazioni esterne degli stessi insediamenti) per una superficie pari almeno all'80% della superficie totale del lotto, dovranno essere dotati di fognatura di tipo separato (acque nere / acque meteoriche e di lavaggio) come previsto dal Regolamento Regionale N. 4 del 24/03/2006

Definizioni

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 – n. 4, sono:

Acque di prima pioggia

Lo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti da insediamenti in cui si svolgano attività di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 – n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26" è disciplinato dal succitato Regolamento Regionale.

In particolare, le acque di prima pioggia dovranno essere accumulate in vasche a perfetta tenuta idraulica e smaltite nella fognatura comunale solo dopo aver subito un opportuno effetto di laminazione dei picchi di portata.

Acque pluviali e di seconda pioggia

Le acque pluviali e di seconda pioggia possono essere scaricate in fognatura solo al termine di ogni evento meteorico, dopo aver subito una opportuna laminazione dei picchi di portata in vasche di accumulo; alternativamente, esse possono essere smaltite nel sottosuolo a mezzo di pozzi perdenti, previa autorizzazione dell'Ente Competente.



Come prescritto dal D.M. LL.PP. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni" e dal D.M. del 11/03/1988 al punto H, per la realizzazione di fognature e di condotte di adduzione e/o distribuzione di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale dovrà essere eseguito uno specifico studio geologico e geotecnico. Tale studio non sarà necessario solo in caso di condotte di adduzione e/o distribuzione di modesta entità sia in termini di lunghezza che di dimensione della tubazione e quindi che prevedano scavi di ridotta profondità e gli stessi risultano compatibili con la sicurezza statica degli eventuali manufatti circostanti.

L'ufficio Tecnico, sulla base degli elaborati progettuali, deciderà comunque se l'opera è da ritenersi di "modesta entità tecnica" come sopra descritto. Nel caso il tracciato della condotta interessi zone boschive o in Vincolo Idrogeologico e l'esecuzione dello scavo comporti l'asportazione e/o l'alterazione della vegetazione esistente si dovrà predisporre un adeguato progetto di ripristino ambientale. Nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile individuate in cartografia si dovranno rispettare i criteri tecnico-costruttivi che saranno emanati dalla Regione Lombardia in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e dal D.Lgs 18 agosto 2000, n° 258.

Gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e in quelle superficiali nonché gli scarichi di acque reflue urbane e quanto altro in merito alla disciplina degli scarichi dovranno attenersi a quanto previsto del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152 "e dal successivo D.L. 18 agosto 2000 n° 258 ". In particolare lo smaltimento dei reflui idrici (acque meteoriche e acque nere) negli strati superficiali de sottosuolo dovrà avvenire nel rispetto della L.R. 62/85 con le modalità tecniche della Delibera C.Int. del 4 febbraio 1977 non abrogata dal D.L. 152/99 e succ.

**ART. 6 AREE PER SERVIZI****ART. 6.1 ZONE PER ATTREZZATURE RELIGIOSE -**

Sono le aree caratterizzate da edifici esistenti per il culto o attrezzature religiose per collettività, associazioni ed affini.

L'individuazione è stata fatta ai sensi della LR n. 12 /05 art. 72 c1

<i>Indice di fabbrica fondiario (mc / mq.)</i>	<i>Rapporto di copertura (mq/mq)</i>
2	40%

ART. 6.2 ZONE PER PARCHEGGIO PUBBLICO –

Sono le aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici come definiti nelle Norme di attuazione del Piano delle Regole

Nelle aree destinate a parcheggio è ammessa la realizzazione di edifici per il ricovero di automezzi di interesse pubblico (ambulanza, bus scolastici), nelle aree classificate a parcheggio pubblico ubicate in prossimità di strutture pubbliche, nel rispetto dei seguenti indici:

<i>Indice di fabbrica (mc / mq.)</i>	<i>Rapporto di copertura (mq/mq)</i>	<i>Altezza massima - quota riferimento strada (m)</i>
0,3	20%	6

E' ammessa la realizzazione di garages o silos aventi strutture completamente interrato senza limitazioni, quando si evitano condizionamenti per l'ambiente esterno, se non per quanto attiene le rampe di accesso.

Per la realizzazione di parcheggi interrati su beni di interesse storico, artistico culturale o in centro storico o in altre zone sensibili del territorio comunale dovranno essere acquisiti i preventivi atti di assenso delle competenti Soprintendenze.

ART. 6.3 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO –


<i>Indice di fabbrica fondiario (mc / mq.)</i>	<i>Rapporto di copertura (mq/mq)</i>	<i>Altezza massima - quota riferimento strada (ml)</i>
3	50%	14

Sono le aree da adibire ai servizi in genere di interesse pubblico, sia private che pubbliche. (parco urbano, verde in genere, infrastrutture di ristoro di interesse pubblico, sport., servizi assistenziali , ecc).

Per tali aree è prevista la coesistenza tra verde e infrastrutture, attuabili anche da privati a mezzo di convenzionamento con l'A.C., nella prevalenza dell'uso a verde pubblico e parco urbano.

Nel caso di aree da adibire ad infrastrutture , l'Amministrazione Comunale potrà concedere a terzi la realizzazione in diritto di superficie delle strutture, che dovranno comunque essere convenzionate ai fini dell'uso pubblico. Le strutture realizzate potranno essere utilizzate per un periodo massimo di anni 30 da parte del concessionario; scaduto il termine il Comune entra in piena proprietà degli edifici e termina ogni obbligo nei confronti del concessionario.

Per gli impianti e servizi edificati su aree private, il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE è subordinato alla stipula di specifica convenzione nella quale sarà garantito l'uso pubblico delle strutture e degli impianti, le garanzie per la conservazione della destinazione d'uso e i diritti di prelazione della A.C. in caso di alienazione.

ART. 6.4 ZONE PER ATTREZZATURE CIMITERIALI –


Sono aree destinate al rispetto delle strutture cimiteriali ed al loro ampliamento, nel rispetto dei limiti di legge in materia di distanze. Per quanto non previsto specificatamente dalle presenti norme, si fa riferimento all'art. 338 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, alla L. 01/08/2002 n. 166 e al Regolamento Regionale N. 6 del 09/11/2004 pubblicato sul BURL del 12/11/2004, 1° Supp. Ord.

Internamente all'area di rispetto possono essere realizzate esclusivamente aree verdi, parcheggi a raso e relativa viabilità o servizi connessi con la destinazione cimiteriale e compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo .

Per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quelli esistenti, che prevedano l'inumazione nel terreno, valgono le prescrizioni del D.M. 11/03/1988, e dovrà essere predisposta una specifica relazione idrogeologica.



ART. 6.5 ZONE PER ATTREZZATURE TECNICHE -



Sono aree destinate alla realizzazione di impianti tecnologici di interesse generale, quali piazzole ecologiche, magazzino comunale, aree attrezzate per impianti di interesse generale (rete gas, acquedotto, illuminazione).

Ogni progetto dovrà rispettare la normativa specifica vigente in materia, ai fini della prevenzione da inquinamento, o danni all'ambiente e alla sicurezza.



ART. 7 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 7.1 FASCE DI RISPETTO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (POZZI ACQUEDOTTO) –

Ai sensi del D.L. n. 152/99 la zona di tutela assoluta delle acque destinate al consumo umano è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni. Essa deve avere un'estensione, in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 mt. di raggio dal punto di captazione e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutturazioni di servizio.

La zona di rispetto delle acque destinate al consumo umano è costituita dalla porzione di terreno circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare la risorsa idrica ed ha un'estensione di mt. 200 rispetto al punto di captazione

Tali fasce di rispetto sono indicate con perimetrazione geometrica circolare sulle tavole di azzonamento, e indicano l'area entro la quale sono vietate le attività di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/99.-

Nell'area definita da tale raggio sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività ritenute pericolose per la possibile contaminazione delle acque sotterranee:

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati;
- aree cimiteriali;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

All'interno della zona di rispetto dovranno inoltre essere applicati i criteri e le indicazioni contenute nel documento "direttive per disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto (comma 6, art. 21 del D. Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e successive modificazioni)" approvato con d.g.r. 10 aprile 2003, n° 7/12693 pubblicato sul B.U.R.L., serie ordinaria n° 17 del 22 aprile 2003

Entro la zona di rispetto valgono le prescrizioni della classe 3 di fattibilità geologica.

L'esecuzione dei lavori di perforazione di nuovi pozzi idrici o di captazione di nuove sorgenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi della Legge 28 gennaio 1977 n° 10 e successive modificazioni ed integrazioni. La richiesta e la successiva autorizzazione rilasciata dall'ente competente (Amministrazione Provinciale) dovranno essere trasmesse "per conoscenza" al Comune corredate dalla relativa documentazione tecnica completa. In fase di predisposizione dei progetti inerenti la ricerca e la realizzazione di nuove opere di presa (pozzi o sorgenti) a servizio di acquedotti pubblici e privati, l'ubicazione delle opere di presa medesime dovrà avvenire nel rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dall'articolo 2 del D.lgs. n° 152/99. Inoltre al fine di rendere possibile azioni preventive e di tutela degli acquiferi destinati ad uso potabile i progetti per la ricerca e la realizzazione di nuove fonti di approvvigionamento idrico, dovranno essere accompagnati dall'esecuzione di un adeguato studio geologico-idrogeologico dell'area finalizzato a definire le condizioni di vulnerabilità della risorsa idrica considerata.



ART. 7.2 IMPATTO AMBIENTALE –

Ai sensi della direttiva C.E.E. del 27/06/1985 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni e del vigente Regolamento di Igiene (G.U. C.E.E. 175/40 del 05/07/1985), i progetti di particolare rilevanza sul paesaggio, saranno sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della citata normativa.

ART. 7.3 INQUINAMENTO – SCARICHI LIQUIDI

Tutti gli impianti o insediamenti dovranno essere adeguati al fine di eliminare ogni fonte di inquinamento, sia acustico che liquido o aeriforme, adeguando le attività alla normativa vigente in materia.

In tutto il territorio la disciplina degli scarichi liquidi è regolata:

- a. dal D.I. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai relativi allegati;
- b. dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, di livello comunale o sovracomunale;
- c. dai vigenti Regolamenti Comunali d'Igiene e Regolamento Edilizio Comunale, nonché delle relative varianti di adeguamento.

Ai fini della protezione del territorio dagli scarichi di acque di rifiuto, tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti e/o complessi produttivi che hanno recapito in acque superficiali, in fognatura pubblica, sul suolo e nel sottosuolo, sono tenuti alla richiesta preventiva di autorizzazione allo scarico..

L'autorità competente per il rilascio della autorizzazione allo scarico e per i relativi controlli è il Comune, sentito il parere degli enti preposti al controllo.

Qualsiasi domanda di permesso di costruire riguardante insediamenti produttivi dovrà essere corredata dalla autorizzazione allo scarico ottenuta dal richiedente in conformità alle disposizioni delle vigenti norme, prima dell'inizio lavori..

Per lo smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici è fatto obbligo del rispetto delle particolari direttive regionali in materia e delle relative specificazioni provinciali e locali.

La realizzazione delle apposite strutture di raccolta e stoccaggio dovrà attenersi alle disposizioni regionali e adottare, per ubicazione e modalità di esecuzione, accorgimenti specifici di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico .

ART 7.4 CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA –

Il PERMESSO DI COSTRUIRE per la realizzazione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica viene rilasciata alle seguenti condizioni speciali:

- 1) il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia;
- 2) la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;
- 3) le cabine possono essere costruite a confine di proprietà, in deroga alle distanze minime previste dalle Norme Tecniche di Attuazione; l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare 8.50 ml. salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti - di volta in volta - all'approvazione dell'Amministrazione Comunale; le costruzioni attigue alle cabine mantengono invece, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie zone dalle Norme Tecniche di Attuazione;

- 4) le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30/12/1970.

Richiamato il disposto della Circolare del Ministero LLPP Dir. Gen. Urb. del 13/01/1970 n. 227 in merito alle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di piani di lottizzazione, il lottizzante dovrà citare in convenzione l'attestazione da parte dell'Enel circa l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione degli impianti relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ed alle eventuali cabine di trasformazione.



ART. 7.5 ACQUE PUBBLICHE –

Con delibera di Giunta Regionale 25/786 n. 4/12028 il Torrente Terdoppio è considerato corso d'acqua pubblico vincolato ex L. 29/06/1939 n. 1497 e L. n. 431 dell' 08/08/1985 con caratteristiche di tipo B (interesse idrografico)

I corsi d'acqua di superficie del reticolo idrografico principale sono sottoposti a vincolo idrogeologico assoluto per una fascia di 10 ml. dalla sponda o dal piede dell'argine, ai sensi del R.D. 523/1904 "Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche".

Valgono inoltre le prescrizioni del comma c, art. 1 della Legge 431/85 per i corsi d'acqua iscritti in elenco al T.U. approvato con R.D. 11/12/33 n° 1775, in cui si ritengono sottoposti a vincolo paesaggistico per una fascia di 150 m, ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n° 1497.

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs 152/99 e/o art. 21 delle N.d.A. del P.A.I., è vietata la tombinatura di qualsiasi corso d'acqua.

Per il fiume Ticino valgono le delimitazioni fissate dalle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico (fasce B e C del PAI – L. 183/18 maggio 1989 adottato con deliberazione del C.I. n° 18 del 26 aprile 2001).

Per le altre individuazioni si rimanda alle specifiche individuazioni del PTC e PTCP.

ART. 7.6 FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO –

Gli interventi previsti dovranno essere conformi a quanto previsto per le rispettive classi di fattibilità come definite nella L. R. n.41/97 e nella relazione geologica di supporto al P.G.T. ed individuate cartograficamente nella carta di fattibilità geologica per le azioni di Piano (Tav. 4) e alle relative Norme di Attuazione .

Le classi di fattibilità risultano le seguenti :

- CLASSE 2 - EDIFICABILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI
- CLASSE 3 - EDIFICABILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
- CLASSE 4 - EDIFICABILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

ART. 7.7 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO AUTORITA' DI BACINO –

Si intendono integralmente recepite le prescrizioni normative vigenti del Piano per l'assetto idrogeologico redatte dall'autorità di bacino del fiume Po relativamente alla porzione di territorio comunale prossima al fiume Ticino, ricadente entro le fasce di deflusso della piena, di esondazione e di inondazione per piena catastrofica (fasce A, B, C), i cui limiti sono riportati nella tavola di cartografia generale in scala : 1 : 10.000.

FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B)

Nella fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29 comma 3, let. I);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta a incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto dall'art. 38 bis;
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;



- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs 152/99 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quando esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto dall'art. 38 bis.

Entro i limiti della fascia B valgono le prescrizioni della classe 3 di fattibilità geologica.

All'interno delle fascia B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso delle acque e non limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo.

A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità da sottoporre all'Autorità competente (Art. 38 Titolo 2 N.D.A. PAI).

FASCIA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C)

Fino all'avvenuta realizzazione di opere volte a mitigare il rischio idrogeologico, dovranno essere applicate le norme relative alla fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b, del D.L. n° 279/2000 convertito, con modificazioni in L. 365/2000.

ART. 7.8 ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA -

Ogni disposizione della normativa vigente a livello comunale, che contrasti con le presenti N.d.A. è da considerarsi superata e decaduta a tutti gli effetti.

ART 7.9 VALIDITA' ED EFFICACIA DEL PIANO DEI SERVIZI -

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile ai sensi della Normativa vigente.

Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.

ART. 7.10 SALVAGUARDIA -

Nel periodo di salvaguardia, è sospeso il rilascio di titoli abilitativi in contrasto con il P.G.T.